

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 486

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato STEGAGNINI**

*Presentata il 20 settembre 1983*

**Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di  
quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici  
trasferito alle regioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il trasferimento alle regioni delle funzioni prima esercitate dallo Stato, in applicazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, è avvenuto contemporaneamente il trasferimento del personale già dipendente da enti pubblici i quali avevano esercitato, sino alla data del loro scioglimento, parte delle funzioni trasferite.

Nei decreti di trasferimento non sempre è stata ben chiarita la posizione giuridica relativa ai trattamenti di previdenza e di quiescenza di tale personale, il quale proprio perché trasferito ad un ente locale quale è la regione, si è visto completamente mutare la posizione previdenziale e di quiescenza con l'iscrizione obbligatoria alla CPDEL per quanto attiene al trattamento pensionistico ed all'INADEL

per quanto riguarda la quiescenza (premio di fine lavoro o indennità di licenziamento).

Nella maggior parte dei casi l'iscrizione sia alla CPDEL sia all'INADEL ha creato dei vuoti contributivi e delle disparità di trattamento fra il personale proveniente dallo Stato e dagli enti locali, e quello trasferito dagli enti pubblici, disparità dovute alla diversa regolamentazione legislativa e che risultano essere in netto contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione della Repubblica.

Basti pensare che per ottenere il riscatto dei periodi lavorativi maturati alla data del trasferimento presso l'INPS, dalla CPDEL vengono richiesti importi di gran lunga superiori a quelli già versati per lo stesso titolo, con grave pregiudizio dei lavoratori i quali si vedono assogget-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tati a sacrifici personali di gran lunga superiori alle proprie possibilità, quando addirittura non sono costretti a rinunciare all'unificazione dell'anzianità maturata con quella che andrà a maturare qualora la legge non venisse in loro aiuto.

Un siffatto stato di cose è motivo di giustificato malcontento che si avverte fra tale personale e che scaturisce dall'incertezza e dalla preoccupazione di veder sfumare un notevole numero di anni di servizio onorevolmente prestato.

Ovviamente la situazione lamentata non contribuisce al migliore funzionamento del giovane istituto regionale, dal quale l'intero corpo sociale del paese attende innovazioni partecipative e snellimento nelle realizzazioni.

Si è quindi ritenuto doveroso proporre al Parlamento un provvedimento legislativo che sani una volta per sempre tali disparità riportando quindi la serenità e la fiducia fra i lavoratori che in tale frangente si sono venuti a trovare non certamente per loro volontà.

Tale consapevolezza scaturisce anche dal fatto che provvedimenti analoghi a quello che viene sottoposto per l'approvazione, sono stati già adottati con le leggi 14 giugno 1974, n. 303, e 23 dicembre 1975, n. 698, che interessano il personale già dipendente dall'INPS, dalla CRI e dall'Istituto superiore di odontoiatria.

Pertanto la proposta di legge che viene sottoposta alla vostra approvazione è la seguente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Nei confronti del personale già dipendente da enti pubblici trasferito alle regioni, inquadrato ai sensi delle leggi regionali nei ruoli del personale regionale e per il quale è prevista l'iscrizione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) ed ai fini del trattamento di quiescenza o di anzianità all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali (INADEL), tutti i servizi prestati, già ritenuti validi dai preesistenti ordinamenti assicurativi e previdenziali, sono riconosciuti utili ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di quiescenza.

I contributi base e quelli a percentuale relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati all'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, sono trasferiti alla Cassa pensioni dei dipendenti enti locali.

Le somme maturate dai dipendenti trasferiti alle regioni, a titolo di indennità di fine lavoro e di anzianità, vengono versate all'INADEL a cura degli enti pubblici interessati o dalle regioni qualora fossero state a queste accreditate da parte dei predetti enti pubblici.

L'indennità di fine servizio o di anzianità è liquidata agli interessati da parte dell'INADEL:

a) per i periodi di servizio prestati precedentemente al trasferimento alle regioni, senza alcuna limitazione dell'anzianità maturata presso gli enti pubblici di provenienza, nella misura prevista sia dai regolamenti per il trattamento di quiescenza degli enti stessi sia dalle situazioni di fatto già verificatesi;

b) per il periodo successivo alla data di trasferimento del personale alle regioni, seguendo le norme in vigore che regolano la materia.

## ART. 2

Al personale di cui al precedente articolo 1, è data facoltà di optare per la precedente posizione previdenziale pensionistica. Tale facoltà deve essere esercitata entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano anche nei confronti del personale proveniente dai medesimi enti che abbia comunque risolto il proprio rapporto di impiego con le regioni, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 4

Per la copertura dell'eventuale disavanzo determinato dalle operazioni di cui all'articolo 1, si applicano le norme contenute nell'articolo 1 della legge 14 giugno 1974. n. 303.